



**COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA**  
**Provincia di Livorno**

**\*\*\*\*\***

**AREA AMMINISTRATIVA**

**DETERMINAZIONE N. 72 DEL 10/05/2022**

**OGGETTO: ENEL ENERGIA SPA - ATTIVAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA  
TEMPORANEA E STRAORDINARIA PER ELEZIONI E MANIFESTAZIONI ESTIVE -  
IMPEGNO DI SPESA**

## IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

### Richiamati:

- il Decreto del Sindaco n. 6 del 19.03.2020 di individuazione dei Responsabili di Area;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 11.04.2022, con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico;

**Considerato** che per il regolare svolgimento dei comizi elettorali nelle frazioni comunali e per consentire lo svolgimento delle manifestazioni in programma con la stagione turistica, occorre attivare allacci di forniture temporanee e straordinarie di energia elettrica per il periodo intercorrente tra maggio e metà settembre 2022;

**Dato atto** che con nota ns. Prot. n.6167 del 03.05.2022 è stata presentata apposita istanza ad **ENEL ENERGIA Spa – Ufficio distaccato Spazio Enel di Piombino**, competente per territorio, finalizzata all'attivazione di n.3 punti di fornitura temporanea, distribuiti nelle frazioni comunali, così come sotto dettagliati:

- Marina di Campo – Piazza G. da Verrazzano – fornitura dal 23.05.2022 al 15.09.2022
- Seccheto – Piazza della Vittoria – fornitura dal 23.05.2022 al 31.08.2022
- Sant'Ilario – Piazza della Chiesa – fornitura dal 23.05.2022 al 31.08.2022;

**Atteso** quanto disposto dalla vigente normativa in materia di contratti e forniture (art.36 comma 2, Lett. a del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 così come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56), che prevede l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici per lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00;

**Visto** l'art.2, comma 1, lettera a) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76 (c.d. "Decreto Semplificazioni") così come convertito, con modificazioni ed integrazioni, in Legge 11 settembre 2020, n.120, il quale a seguito della pandemia Covid-19 consente fino al 31.12.2021, e in deroga a quanto stabilito nel D.LGS 50/2016, l'affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 75.000 Euro;

**Considerato** che l'importo di cui al punto precedente è stato elevato a € 139.000,00 dal D.L. 31.05.2021, n.77, con proroga al 30.06.2023 delle misure semplificate per le acquisizioni di beni, servizi e lavori;

**Rilevato** che in relazione alla specifica tipologia di fornitura in oggetto, per la quale è presumibile un costo inferiore ad € 40.000,00, è possibile procedere con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) D.lgs. n. 50/2016;

**Dato atto** che per forniture dalle caratteristiche sopra evidenziate (allacci temporanei di importo inferiore a 40.000,00 Euro con durata prestabilita e finalità definite) è possibile procedere a contrattualizzazione con gli Spazi Enel Energia Spa in deroga alle convenzioni Consip;

**Richiamato** l'art.32, comma 2, del D.Lgs 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm. il quale dispone che: *“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”*;

**Visto** altresì l'art.192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm. in materia di determinazione a contrarre il quale dispone che: *“La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:*

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;*
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;*
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”*;

**Dato atto** che in base al combinato disposto dell'art.32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e dell'art.192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, si precisa che:

- a Il fine che si intende perseguire con la presente determinazione è quello di procedere all'attivazione di n.3 punti di allaccio temporaneo di energia elettrica da collocarsi nei centri abitati delle frazioni comunali di Marina di Campo, Seccheto e Sant'Ilario, così come dettagliato nei punti precedenti;
- b l'oggetto del contratto è la fornitura di n.3 allacci temporanei e fornitura di energia elettrica per il periodo da maggio a settembre 2022 con affidamento diretto ex art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii. mediante richiesta di preventivo;
- c le clausole essenziali sono:
  - professionalità dell'operatore economico individuato nel settore merceologico della fornitura di energia elettrica;
  - installazione dei punti di allaccio così come di seguito individuati:
    - Marina di Campo – Piazza G. da Verrazzano – fornitura dal 23.05.2022 al 15.09.2022
    - Seccheto – Piazza della Vittoria – fornitura dal 23.05.2022 al 31.08.2022
    - Sant'Ilario – Piazza della Chiesa – fornitura dal 23.05.2022 al 31.08.2022;
  - la forma del contratto è la determina di incarico seguita dalla stipula di appositi contratti (Allegati);
  - le modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto, ex art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18.04.2016, n.50 e ss.mm.ii., mediante richiesta di preventivi, in quanto trattasi di spesa inferiore a 40.000,00 Euro;

**Richiamata** la propria precedente Determinazione n.71 del 9 maggio 2022 che conteneva una errata intestazione dell'Ufficio e che pertanto con il presente atto viene annullata;

**Ritenuto** opportuno quindi procedere all'adozione di un nuovo atto per impegnare un importo presumibile di € 2.500,00 iva compresa a favore di Soc. ENEL ENERGIA S.p.A.

con sede legale in Viale Regina Margherita, n.125 – 00198 Roma P. IVA 06655971007 riguardante la spesa per l'allaccio e per la fornitura di energia elettrica dei punti di allaccio temporanei come descritti nei punti precedenti;

**Dato atto** che esiste la sufficiente disponibilità finanziaria sul Codice di Bilancio 01/02/1030205/004 - Cap. 101020302800/0 del Bilancio 2022-2024, annualità 2022;

**Richiamata** la determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici del 22.12.2010, nella quale si precisa, con riferimento all'art. 3, legge 13 agosto 2010, n.136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n.187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che il CIG (Codice Identificativo Gara) è divenuto ora lo strumento, insieme al CUP, su cui è imperniato il sistema della tracciabilità dei flussi di pagamento; quindi, in considerazione di questa nuova funzione, la richiesta del CIG è obbligatoria per tutte le fattispecie contrattuali di cui al Codice dei contratti, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dall'importo del contratto;

**Richiesto** ed ottenuto, pertanto, dall'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici il seguente CIG per il contratto in oggetto: **Z8536475C3**;

**Rilevato** che l'operatore economico risulta in regola per ciò che concerne il versamento sia dei contributi INPS che dei premi e accessori INAIL come risulta dal D.U.R.C. Prot. INPS\_29635623 con scadenza 31.05.2022 (**Allegato**);

**Rilevati** altresì:

- il possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti di carattere generale nonché tecnico-professionali richiesti in base all'incarico da espletare;
- la rispondenza delle prestazioni offerte alle esigenze rappresentate dall'Amministrazione;
- la competitività dei prezzi offerti rispetto alla media di quelli praticati nei settori di mercato di riferimento, anche tenendo conto della peculiarità delle prestazioni;

**Visto** il D. Lgs. 23 giugno 2011, n.118, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n.126 e, in particolare, il principio contabile di cui all'Allegato 4/2 allo stesso Decreto;

**Dato atto** del rispetto:

- dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;
- di quanto previsto dall'art.3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche e integrazioni, considerato che l'operatore economico offerente ha comunicato i dati afferenti al Conto Bancario o Postale dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei flussi finanziari relativi al contratto stipulato nonché le

generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente del Fornitore contraente dedicato/i (**Conto corrente dedicato indicato in calce agli atti contrattuali**);

**Dato atto**, inoltre, che:

- le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza e quindi esigibile;
- i pagamenti relativi all'impegno in questione rientrano nelle specifiche previsioni delle disponibilità di cassa attribuita, relativa allo specifico capitolo di bilancio per l'esercizio 2022;

**Visto** il D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm. ed in particolare gli artt.107, 109, 151 e 183;

**Attestata** la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all'art.147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.;

## **D E T E R M I N A**

1 di annullare per quanto in narrativa espresso la propria precedente Determinazione n.71 del 09.05.2022;

2

3 di impegnare a favore della Società **ENEL ENERGIA S.p.A. sede Legale in Viale Regina Margherita, n.125 – 00198 Roma C.F.06655971007 P.IVA 15844561009**, la somma di € 2.500,00 IVA compresa, in quanto l'obbligazione risulta giuridicamente perfezionata nell'anno in corso;

di imputare la relativa la spesa di € 2.500,00 al Codice di Bilancio 01/02/1030205/004 - Cap. 101020302800/0 del Bilancio 2022-2024, annualità 2022, in considerazione dell'esigibilità dell'obbligazione;

4 di dare atto che, stante l'esiguità dell'importo, è stato accertato che il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

5 di dare atto che è stato sottoscritto l'apposito modello predisposto da questa Amministrazione in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Art.3 della Legge 13 Agosto 2010 n.136, in atti;

di dare atto che il presente atto trattasi di determina a contrarre (semplificata) ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 18.8.2000 n° 267, così come definito anche dall'art. dall'art. 32 c. 2 del D.Lgs 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii;

di dare atto che, ai sensi dell'art. 32 c. 14 ultima parte del D. Lgs 18 aprile 2016 n.50, il contratto di affidamento del servizio, trattandosi di importo non superiore a 40.000,00

euro, si intenderà stipulato mediante sottoscrizione di appositi contratti di adesione trasmessi tramite posta elettronica o strumenti analoghi;

di dare atto che il credito sarà esigibile interamente nell'esercizio 2022;

di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà con separato ed apposito atto di liquidazione, a fornitura effettuata e dietro presentazione di regolare fattura;

1 di dare, altresì, atto del rispetto:

- dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici; dell'art.3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e ss.mm.ii.

IL RESPONSABILE  
LANDI SANDRA  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)